

ORIENTAMENTI E PROSPETTIVE DELLA POLITICA AGRICOLA EUROPEA

II - LA POLITICA DELLE STRUTTURE

Nella prima parte di questo studio (1) abbiamo illustrato i problemi e le prospettive della politica agricola comunitaria per quanto riguarda le organizzazioni comuni di mercato, i prezzi comuni e i contraccolpi sulla fissazione di questi ultimi delle vicende monetarie internazionali dell'ultimo triennio (2).

In questa seconda parte esamineremo i problemi della politica strutturale, che rappresentano, soprattutto per l'agricoltura italiana, l'aspetto più importante dell'evoluzione in atto della politica agricola comune.

(1) La prima parte è stata pubblicata in *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1972, pp. 309-326.

(2) Nel mese di maggio le delegazioni ministeriali e gli esperti dei sei Paesi della Comunità hanno lungamente discusso una proposta della Commissione tendente a modificare il regolamento 974/71 che fissa le compensazioni (tasse all'importazione e sovvenzioni all'esportazione) stabilite per l'import-export agricolo in seguito all'allargamento temporaneo dei margini di fluttuazione di certe monete comunitarie.

Le nuove proposte si ispirano alle «ipotesi di lavoro», che abbiamo richiamato nell'articolo precedente, adottate dai sei ministri a Bruxelles il 16 marzo scorso per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e le compensazioni alle frontiere dopo la fissazione delle nuove parità fra le monete dei Paesi comunitari.

Come è noto, incoraggiati dall'accordo di principio franco-tedesco intervenuto in febbraio (incontro Brandt-Pompidou), i sei ministri delle finanze si erano impegnati, all'inizio di marzo, ad adottare entro il 1° luglio una fascia di oscillazione del 2,25% fra le monete comunitarie. Questa soluzione era stata giudicata dalla Commissione comunitaria la condizione minima per una ripresa del cammino verso l'unione monetaria.

L'impegno è stato assolto a partire dal 24 aprile. Da quel giorno, i margini di fluttuazione reciproci fra le monete dei Paesi del Mercato Comune sono dunque limitati al 2,25%, mentre rimangono del 4,5% nei confronti delle monete dei Paesi terzi. I quattro Paesi che il 1° gennaio prossimo entreranno nel Mercato Comune (Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Norvegia) adotteranno ulteriormente la stessa fascia di oscillazione in vigore fra i «Sei».

In riferimento alla nuova situazione provvisoria dei tassi di cambio centrali fissati dagli Stati, e in attesa che il sistema dei prezzi agricoli comuni sia finalmente salvaguardato dalla definizione di parità fisse fra le monete comunitarie, la Commissione ha proposto che d'ora in poi gli importi compensativi siano applicati dai soli Stati che hanno deciso di procedere ad una rivalutazione della loro moneta.

Il nuovo sistema dovrebbe comportare dunque: a) l'applicazione delle compensazioni alla frontiera solo in Germania e nel Benelux, rispettivamente nella misura del 4,61% e del 2,76% del prezzo di intervento o di acquisto; b) compensazioni identiche negli scambi dei due Paesi interessati con i partner comunitari e con i Paesi terzi.

L'esigenza di una politica delle strutture agrarie, da realizzare parallelamente all'organizzazione comune dei mercati dei vari prodotti agricoli, s'era posta ai responsabili del Mercato comune fin dall'inizio degli anni '60. Ma nello sviluppo della politica agricola comunitaria è stata data finora una priorità assoluta alla politica dei prezzi e dei mercati. Per circa l'85% della produzione agricola globale del Mercato comune, la competenza relativa al settore dei mercati e dei prezzi è stata trasferita totalmente ad organi comunitari.

Per quanto riguarda invece la politica delle strutture, per la quale la Commissione comunitaria ha sempre sostenuto la necessità di una stretta correlazione con la politica dei mercati e dei prezzi, gli Stati membri si sono finora riservati una competenza esclusiva.

Verso la fine degli anni '60, il rapido aumento delle spese per i mercati agricoli ha indotto la Commissione delle Comunità a stimolare nei sei Paesi un'intensificazione dell'intervento dei pubblici poteri in ordine alla trasformazione delle strutture agrarie.

IL PIANO MANSHOLT

1. Nel dicembre del 1968 la Commissione delle Comunità ha presentato il suo « memorandum », noto come « piano Mansholt », per una vasta e profonda **ristrutturazione dell'agricoltura** da attuarsi in modo concertato, utilizzando e potenziando gli strumenti e i congegni della « Europa verde » (3).

Il « piano Mansholt » si appoggia su tre idee forza: — a) riduzione accelerata della popolazione agricola attiva; — b) ristabilimento dell'equilibrio dei mercati; — c) adeguamento dei metodi di commercializzazione.

Esso propone dunque, nella prospettiva degli anni '80, un mutamento radicale delle strutture tradizionali del settore agricolo, oggi caratterizzato nell'insieme della Comunità da un ritardo sempre più accentuato, rispetto agli altri settori produttivi, per quanto riguarda lo sviluppo del reddito e le condizioni di vita.

L'obiettivo di fondo della Commissione comunitaria è dunque il **miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione**. Essa è convinta che solo misure a carattere fondamentale consentiranno di raggiungere un **duplice obiettivo**: — a) migliorare in modo decisivo le condizioni di reddito e di vita di quanti lavorano nell'agricoltura; — b) rimediare durevolmente allo squilibrio dei mercati agricoli.

In questa prospettiva la Commissione ha proposto una serie di azioni che tendono verso l'obiettivo di una riforma decisiva e dure-

(3) Cfr. l'estratto del *Supplemento al Bollettino delle Comunità Europee*, n. 1 - 1969, pubblicato dal Segretariato Generale della Commissione comunitaria. Si veda, inoltre: D. PIZZUTI, *Mercato Comune e strutture agricole*, in *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1969, pp. 353 ss., spec. 365-370.

vole dell'agricoltura. Si tratta principalmente di due ordini di iniziative:

- a) una serie di misure per coloro che restano nell'agricoltura;
- b) una serie di vantaggi per coloro che lasciano l'agricoltura, a condizione che nelle zone e regioni interessate si pervenga a: — migliorare le strutture; — ridurre le superfici coltivate.

2. Nello spirito della Commissione, tali proposte non costituiscono che un **elemento di un'azione più vasta**, comprendente il controllo del mercato, la politica sociale e la politica regionale.

La riforma dell'agricoltura implica un'azione comunitaria simultanea, da un lato su tutti gli strumenti e gli aspetti della politica agricola (strutture, prezzi e mercati, politica sociale e commerciale), dall'altro lato sul piano della politica economica generale (politica monetaria, sviluppo regionale, ecc.).

Il « memorandum » del 1968 rappresentò in definitiva una « summa » di ipotesi di lavoro massimali ed ottimali, fatalmente destinate a subire le attenuazioni e le falcidie dei compromessi fra i governi. Un progetto globale di riforme strutturali destinato a consentire, entro il 1980, un vero mutamento sostanziale dell'economia agraria nel Mercato comune (aziende agricole più vaste, o più coordinate da razionali sistemi di cooperazione, e un minor numero di addetti con un reddito migliore) non poteva passare dallo stadio della formulazione a quello dell'applicazione senza scontrarsi con un certo numero di **ostacoli**.

Le azioni e le spese di struttura e di infrastruttura previste nel « piano Mansholt » si sono rivelate tanto più difficilmente « digeribili » dalla totalità dei Paesi membri in quanto postulano azioni concomitanti negli altri settori dell'attività economica e sociale.

In effetti, la riconversione di una parte della popolazione agricola richiede una politica attiva volta a creare posti di lavoro nello stesso ambito delle regioni rurali e la sistemazione dello spazio rurale in modo da stabilire un migliore equilibrio fra gli agglomerati urbani e la campagna.

Gli obiettivi del « piano Mansholt », d'altra parte, implicano dei « costi » che dovranno essere ripartiti fra le varie componenti nazionali e regionali dell'insieme comunitario, secondo il principio della « solidarietà », difficilmente applicabile perchè mette in discussione una serie di interessi nazionali e settoriali.

LE « DIRETTIVE » COMUNITARIE

Le ipotesi di lavoro formulate dalla Commissione comunitaria alla fine del 1968 hanno attraversato l'iter seguente:

10 dicembre 1968: esposizione in un memorandum, in forma organica e sistematica, della concezione economico-sociale della Commissione in materia di strutture agrarie.

21 aprile 1970: formulazione di una prima serie di proposte, presentata al Consiglio il 5 maggio dello stesso anno (4).

25 marzo 1971: risoluzione del Consiglio agricolo dei « Sei » nella quale è manifestata la volontà di intraprendere azioni comuni in materia di miglioramento delle strutture agricole. Sulla base di tale risoluzione (e di quella approvata dai sei Ministri il 25 maggio 1971) (5) e tenuto conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale delle Comunità, la Commissione ha modificato le sue proposte dell'anno precedente.

Le nuove proposte, presentate nel giugno del 1971 (6), contemplavano l'adozione di: — 1) misure in favore di quanti continueranno l'attività agricola; — 2) misure in favore di quanti desiderano abbandonare l'attività agricola; — 3) misure in favore dell'informazione e della formazione professionale degli agricoltori; — 4) misure intese a migliorare la commercializzazione dei prodotti agricoli mediante la concessione di aiuti in favore delle associazioni di produttori e delle unioni di tali associazioni.

Le misure di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno fondarsi su azioni comuni ispirate a criteri comunitari e parzialmente finanziate da fondi comunitari, ma dovranno essere attuate mediante norme giuridiche o amministrative degli Stati membri. Si tratta, infatti, di misure contemplate da « direttive ». La direttiva, nel sistema legislativo della Comunità europea, contrariamente al regolamento che è direttamente applicabile negli Stati membri, dove costituisce diritto vigente, vincola soltanto in relazione all'obiettivo da conseguire, cioè traspone in forma non immediata, nell'ordinamento giuridico dei singoli Stati membri, gli obiettivi comunitari (7).

Le « direttive » comunitarie in materia di riforma strutturale dell'agricoltura lasciano allo Stato membro, che evidentemente conosce più a fondo le situazioni particolari, il compito di armonizzare le necessità regionali con la concezione comunitaria. Gli Stati membri potranno: — a) differenziare gli aiuti secondo le regioni; — b) non applicare in certe regioni gli aiuti previsti.

In sostanza, l'obiettivo è tassativamente prefissato nella direttiva comunitaria, ma la scelta e la modulazione dei mezzi restano di competenza delle istituzioni nazionali e locali.

Il contributo finanziario della Comunità all'attuazione delle azioni comuni previste nelle direttive per la riforma strutturale dell'agricoltura sarà in linea di massima pari al 25% delle spese imputabili (cioè delle spese per le quali è espressamente previsto il contributo comunitario, mentre altre spese relative agli obiettivi del piano co-

(4) Cfr. *Documento COM (70) 500* definitivo della Commissione delle Comunità Europee del 29 aprile 1970.

(5) Cfr. *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. C 52 del 27 maggio 1971.

(6) Cfr. *Documento COM (71) 600* definitivo della Commissione delle Comunità Europee del 7 giugno 1971.

(7) Cfr. art. 189 del Trattato CEE.

munerario di riforme saranno totalmente a carico degli Stati), con delle eccezioni, come vedremo più oltre, in favore delle regioni più sfavorite.

Gli aspetti e le implicazioni regionali delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura, recentemente adottate dal Consiglio agricolo dei « Sei » (8), sono molteplici ed importanti, anche in relazione alle misure speciali di politica regionale che dovranno accompagnare, nelle regioni agricole « prioritarie », l'attuazione delle proposte stesse.

1) Misure in favore di quanti continueranno l'attività agricola.

1. Secondo la direttiva 72/159/CEE, gli Stati membri dovranno instaurare un regime selettivo di aiuti alle aziende agricole suscettibili di sviluppo, cioè a quelle aziende che, pur non essendo ancora pervenute ad un livello di rendimento giudicato ottimale, possono raggiungere tale livello con la spinta di particolari incentivi.

Il presupposto per la concessione delle misure di promozione proposte dalla Commissione comunitaria è che siano soddisfatte talune condizioni che consentano di raggiungere la soglia ottimale legalmente prevista. Per la definizione di questa soglia si è preso come parametro il livello di vita e di reddito delle categorie professionali non agricole esistenti nelle singole regioni.

Riguardo agli elementi da prendere in considerazione per la definizione di tale parametro, il dibattito fra le sei delegazioni ministeriali è stato lungo e serrato. Alla fine, è stata adottata una formula di compromesso: saranno consentiti e considerati equivalenti due tipi di comparazione: uno indiretto (comparazione del reddito di lavoro delle aziende agricole destinate a modernizzarsi con quello dei lavoratori non agricoli della regione), uno diretto (comparazione con il reddito di un'azienda agricola di riferimento che sia equivalente al reddito comparabile).

Si tratta, in ambedue i casi, di un processo selettivo, cioè di una scelta, regolata da norme ben definite, delle aziende suscettibili di modernizzarsi. Malgrado la legittimità e la logica profonda di tali norme, le delegazioni di alcuni Paesi membri hanno avanzato talune riserve suggerite dal timore che aiuti ed incentivi concessi ad aziende agricole sotto la soglia ottimale, ma suscettibili di raggiungerla, ed inizialmente non proposti per le aziende già moderne, facciano perdere a queste ultime la loro attuale condizione di vantaggio. E' inutile sottolineare che tali riserve non rispondevano nè ai principi e ai criteri di solidarietà comunitaria che stanno alla base della direttiva in esame,

(8) Le tre direttive sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. L 96 del 23 aprile 1972. Si tratta della direttiva n. 72/159/CEE del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole; della direttiva n. 72/160/CEE del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture; e della direttiva n. 72/161/CEE del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura.

nè alla lettera ed allo spirito della risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio comunitario il 25/5/1971.

Ciò nonostante, gli olandesi e i belgi hanno ottenuto (certi compromessi, nel gioco di «do ut des» che caratterizza la vita comunitaria, sono talvolta inevitabili) che possano usufruire di incentivi alla modernizzazione (cioè essere considerate aziende in grado di svilupparsi) anche quelle che abbiano un reddito di lavoro non superiore del 10% alla soglia di rendimento ottimale (cioè all'obiettivo minimo della modernizzazione).

La definizione della soglia ottimale fissata come punto d'arrivo del processo di modernizzazione, che è l'obiettivo della direttiva, comporterà anzitutto la fissazione del numero delle aziende destinate a svilupparsi. Va osservato anzitutto che la promozione perseguita dalla direttiva non deve essere subordinata al capitale disponibile. Presupposto indispensabile della promozione è la capacità professionale dell'agricoltore che gestisce l'azienda come attività principale a tempo pieno. La promozione è dunque **in funzione della persona e non del capitale**. Si tratta d'una opzione vitale per il futuro dell'agricoltura. Tale opzione può essere così formulata: soltanto agricoltori capaci e dotati del necessario spirito d'iniziativa imprenditoriale saranno in grado di sviluppare un'agricoltura redditizia e competitiva nel grande spazio economico integrato che è costituito dal Mercato comune.

2. La direttiva 72/159/CEE contempla le iniziative che illustriamo qui di seguito.

Gli Stati membri instaureranno un regime selettivo di aiuti alle aziende agricole suscettibili di sviluppo e di modernizzazione, in base a **piani di sviluppo aziendale od interaziendale** approvati nei quali si dimostri che l'azienda è in grado, entro il periodo previsto, di raggiungere l'obiettivo prefissato.

E' previsto che tali piani di sviluppo, quando comportino iniziative di modernizzazione riguardanti spazi più vasti di quelli delle singole aziende, possano essere presentati da un insieme di aziende associate, come progetti di sviluppo in comune.

I piani in questione dovranno dimostrare che al termine della loro attuazione, cioè dopo un periodo di sei anni (prolungabile in certe regioni prioritarie, cioè particolarmente sfavorite, delle quali dovrà essere determinata la lista), le aziende interessate potranno raggiungere un reddito di lavoro comparabile a quello di cui beneficiano le attività non agricole nella regione.

Qualora dunque, per effetto dell'attuazione del piano di sviluppo incentivato dagli aiuti, l'azienda interessata raggiunga la soglia ottimale, coloro che vi lavorano dovranno realizzare un reddito determinato. Il criterio determinante non è pertanto l'utile d'esercizio o una determinata grandezza aziendale (elementi che non sono determinanti agli effetti del rendimento dell'azienda), bensì il risultato raggiunto a favore di quanti sono occupati nell'agricoltura.

L'azienda dev'essere organizzata in modo tale da consentire il **raggiungimento del reddito necessario per una o due «unità di lavoro uomo» (ULU)** a tempo pieno.

Nella promozione delle aziende con una sola unità lavorativa, si dovrà dedicare una particolare attenzione al rafforzamento dei servizi di assistenza interaziendale ai quali saranno concessi degli aiuti di avviamento destinati a contribuire ai costi di gestione.

Il regime di incentivi in questione dovrà comportare in particolare due tipi di aiuti:

— **abbuoni d'interessi sui prestiti per gli investimenti necessari** alla realizzazione dei piani di sviluppo (escluse le spese riguardanti l'acquisto di terre e di bestiame vivo diverso da quello bovino ed ovino, salvo eccezioni che illustreremo più oltre), per un massimo del 5% e per una durata massima di 20 anni se si tratta di investimenti immobiliari e di 10 anni per gli altri investimenti; un contributo minimo del 3% resterà a carico del beneficiario. Gli Stati membri potranno versare l'equivalente di questo aiuto, in tutto o in parte, sotto forma di contributo in conto capitale o di ammortamenti differiti, oppure combinare queste due forme di aiuto;

— **garanzie per prestiti ed interessi relativi ai casi di insufficienza di garanzie immobiliari e personali.**

Per avere un'idea del meccanismo di funzionamento del regime di abbuoni d'interesse sopra illustrato, immaginiamo che un agricoltore chieda un prestito di un milione di unità di conto europee (U. C.) per investimenti nel quadro d'un piano di sviluppo approntato e che l'interesse su tale prestito sia dell'8% (80.000 U. C.). L'abbuono d'interesse proposto dalla Commissione comunitaria sarà del 5% (50.000 U. C.). Il 25% di tale abbuono (12.500 U. C.) sarà preso a carico della Comunità (FEOGA, Sezione « orientamento »), il 75% (37.500 U. C.) a carico dello Stato membro. Il rimanente 3% sull'interesse totale (30.000 U. C.) resterà a carico dell'agricoltore.

Il Consiglio comunitario potrà, su proposta della Commissione, autorizzare uno Stato membro, per un periodo determinato, ad accordare abbuoni d'interesse superiori al 5% qualora lo giustifichi la situazione sul mercato dei capitali dello Stato membro, e a ridurre al 2% la parte a carico del beneficiario. In certe regioni la partecipazione del FEOGA agli abbuoni in questione potrà superare il 25% e raggiungere il 65% nelle regioni « sfavorite ». Su questo diritto delle regioni in ritardo ad ottenere dal FEOGA aiuti strutturali che possano superare la soglia del 25% della spesa ed arrivare fino al 65%, il Ministro degli esteri italiano ha dovuto ingaggiare, in seno al Consiglio agricolo comunitario, una grossa battaglia che lo ha messo a confronto non soltanto con i tradizionali oppositori (olandesi e belgi) ma anche, inaspettatamente, col Ministro francese Cointat. La Francia, che l'anno scorso sottoscrisse con l'Italia questa clausola di solidarietà comunitaria particolare per lo sviluppo delle regioni agricole in ritardo, che si trova iscritta nella risoluzione del Consiglio agricolo della Comunità del 25 maggio 1971, si è successivamente associata alla posizione limitativa delle altre delegazioni.

L'abbuono del tasso d'interesse in questione concerne la totalità del mutuo, ma è limitato ad un importo di 40.000 U. C. per unità di lavoro uomo. Quindi, un'azienda che presenti un piano di sviluppo e che occupi due ULU non ha diritto ad un abbuono superiore ad 80.000 U. C.

Altre forme di aiuti previste sono le seguenti:

- messa a disposizione delle aziende che abbiano presentato e visto approvato un piano di sviluppo, di superfici agricole liberate per conseguenza delle misure di cui alla direttiva 72/160/CEE, che illustreremo più oltre;

- premi d'incoraggiamento per favorire l'orientamento verso la produzione di carne bovina;

- aiuti agli agricoltori che introducono una contabilità aziendale;

- aiuti per la costituzione di gruppi di cooperazione fra agricoltori in vista particolarmente dell'utilizzazione comune di materiale agricolo o di produzioni in comune.

Viene d'altra parte raccomandato agli Stati membri di adottare misure legislative atte a consentire agli agricoltori l'accesso a contratti d'affittanza a lunga scadenza.

Qualora il piano di sviluppo preveda l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) per tale acquisto verrà subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60%.

Se il piano di sviluppo comporterà un investimento nel settore suinicolo, la concessione degli abbuoni d'interesse e delle garanzie sui mutui di cui abbiamo trattato più sopra sarà subordinata alla condizione che l'investimento non sia inferiore a 10.000 U. C. e non superi le 40.000 U. C. e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda.

Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35% degli alimenti possa essere prodotto da una o più delle aziende associate.

Nel settore delle uova e del pollame, la concessione delle stesse misure d'incentivazione (abbuoni e garanzie sui mutui) è subordinata a una decisione ulteriore del Consiglio che delibererà su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, cioè secondo la procedura solenne della deliberazione all'unanimità.

3. La direttiva 72/159/CEE prevede l'istituzione da parte dei Governi di regimi particolari di aiuti e di incentivi supplementari per opere irrigue e ricomposizioni aziendali in funzione dell'obiettivo comunitario della modernizzazione agricola.

La Comunità parteciperà alle spese sostenute dagli Stati membri per tali operazioni alla condizione che, dopo la conclusione della ricomposizione e dell'irrigazione, almeno il 40% della superficie agricola utilizzata sia sfruttato da aziende il cui piano di sviluppo è approvato, o che il 70% di tale superficie sia sfruttato da aziende conformi agli obiettivi di sviluppo previsti nella direttiva.

La direttiva in questione vieta in linea di principio gli aiuti nazionali agli investimenti da essa non esplicitamente contemplati per le aziende suscettibili di modernizzazione, precisando tuttavia un certo numero di eccezioni che riguardano in particolare gli aiuti per la costruzione di fabbricati aziendali, per la ricostituzione di fabbricati di

un'azienda effettuata a causa di pubblica utilità e per le opere di miglioramento fondiario, a condizione che tali aiuti siano conformi alle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza (cfr. articoli 92, 93 e 94 del Trattato CEE).

Per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende non suscettibili di modernizzazione per effetto d'un piano di sviluppo incentivato dagli aiuti previsti dalla direttiva, gli Stati membri possono concedere aiuti a condizione che l'interesse che rimane a carico del beneficiario o l'equivalente di tale interesse, quando l'aiuto è concesso in un'altra forma, ammonti almeno al 5% annuo.

D'altra parte i Governi potranno concedere, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, aiuti transitori a condizioni particolarmente favorevoli ad imprenditori che non sono in grado di raggiungere l'obiettivo fondamentale della modernizzazione, cioè il « reddito comparabile », nè possono ancora beneficiare delle indennità annue di cui alla direttiva 72/160/CEE che illustreremo più oltre.

Gli Stati membri, inoltre, potranno instaurare un regime speciale di aiuti per talune zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantito e sia indispensabile un minimo di attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale. Il Consiglio comunitario adotterà i criteri per definire tali zone e per applicare tale regime.

La direttiva vieta espressamente gli aiuti all'acquisto di bestiame suino e avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso.

4. In sede di previsione di spesa, la Commissione comunitaria calcola che il costo totale a carico del FEOGA (Sezione orientamento) dell'azione comune contemplata dalla direttiva in questione ammonterà a 432 milioni di unità di conto per i primi 5 anni. La durata prevista per condurre a termine l'azione è di 10 anni.

Come abbiamo detto il FEOGA (Sezione orientamento) rimborserà agli Stati membri il 25% delle spese ad esso imputabili. Tuttavia, la partecipazione della Comunità a tali spese non potrà superare un importo massimo di 150 unità di conto (circa 94.000 lire) per ettaro per la ricomposizione, inclusi i lavori connessi, e di 250 unità di conto (circa 157.000 lire) per ettaro per l'irrigazione. La Commissione parte dall'ipotesi che l'investimento medio per azienda ammodernata ammonti a 20.000 unità di conto (circa 12 milioni e mezzo di lire).

Si prevede che il **numero delle aziende ammodernate** ammonterà nei primi cinque anni a 480.000, di cui in modo progressivo nel primo anno 40.000, nel secondo 90.000, nel terzo 90.000, nel quarto 130.000, nel quinto 130.000. Si tratta naturalmente di previsioni che attendono una verifica e che sono formulate nel quadro dell'Europa a sei. I modi e i tempi nei quali questa e le altre direttive in materia di strutture agricole saranno adattate alle condizioni ed alle esigenze dell'Europa a dieci non possono essere facilmente prevedibili in questo momento.

2) Misure in favore di quanti desiderano cessare l'attività agricola.

1. Tali misure, contenute nella direttiva 72/160/CEE, sono volte a consentire l'attuazione della direttiva 72/159. Per migliorare i redditi agricoli, bisogna diminuire i costi di produzione; la riduzione dei costi di produzione può risultare in particolare dalla costituzione di aziende di ampie dimensioni, e a tal fine **bisogna poter disporre di terreni liberi**.

Per consentire tale obiettivo, è necessario concedere degli aiuti a favore delle persone che cessano l'attività agricola e lasciano i loro terreni per scopi di miglioramento delle strutture agrarie.

Un incoraggiamento in tal senso potrà consistere nella concessione a tutti gli imprenditori di un premio sufficientemente allettante e calcolato in funzione della superficie resa libera. Tale premio eventuale sarà totalmente a carico degli Stati.

Tuttavia, i capi d'azienda di oltre 55 anni riscontrano generalmente grandi difficoltà per una riconversione professionale; a tal fine bisogna concedere loro in più, fino all'età di 65 anni, delle indennità annue, parzialmente imputabili al Fondo comunitario (Sezione orientamento), che consentano loro di provvedere ai loro fabbisogni quando avranno lasciato l'agricoltura.

Non si potrebbero conseguire gli obiettivi perseguiti se il beneficiario delle misure indicate mantenesse ancora una produzione agricola commercializzata; è però auspicabile che, qualora lo desideri, possa disporre liberamente d'una superficie limitata.

Il regime di aiuti della direttiva 72/160 contempla dunque essenzialmente un'indennità annuale, per gli imprenditori agricoli di età compresa tra 55 e 65 anni che cessino l'attività, pari a: — 900 unità di conto (circa 562.500 lire, pari a circa 46.875 lire al mese) per beneficiario coniugato; — 600 unità di conto (circa 375.000 lire, pari a 31.250 lire mensili) per beneficiario senza coniuge.

Il FEOGA (Sezione orientamento) rimborserà una parte di tale indennità e precisamente: — il 25% di regola; — il 65% nelle regioni agricole meno avanzate sotto il profilo economico, cioè le regioni italiane e soprattutto quelle del sud.

L'imputabilità al FEOGA d'una parte di tale indennità è prevista, di norma, solo per i beneficiari di età compresa fra 60 e 65 anni.

Tuttavia (ed è questa una vittoria strappata ai suoi partner dalla delegazione italiana) per i beneficiari che abbiano 55 anni il FEOGA darà il suo contributo a condizione che la loro azienda non superi una superficie di 15 ettari e che essi appartengano a Paesi la cui popolazione agricola sia superiore al 15% della popolazione attiva totale.

Tali condizioni sono caratteristiche dell'agricoltura italiana. Negli altri Paesi della Comunità il FEOGA finanzia le indennità annuali di partenza a partire dai 55 anni di età (nella misura del 25%) soltanto alle vedove o ad agricoltori invalidi con tasso d'invalidità superiore al 50%.

Dell'indennità annuale in questione potranno beneficiare, oltre agli

agricoltori proprietari d'azienda, anche i salariati agricoli e i coadiuvanti familiari che vengano a trovarsi senza lavoro per la cessazione dell'attività dell'azienda in cui sono occupati per conseguenza della ristrutturazione dell'azienda stessa realizzata nel quadro d'un piano di sviluppo.

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere, invece della indennità suddetta, un importo forfettario avente effetto equivalente.

Essi inoltre possono concedere un premio (il cui importo dovrà essere calcolato in modo da essere equivalente ad un certo numero di volte il valore relativo della superficie agricola utilizzata resa disponibile) agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta.

Gli Stati membri possono non concedere del tutto o in parte il premio all'ettaro in questione ai beneficiari dell'indennità annuale di partenza.

Il regime di aiuti che abbiamo illustrato verrà instaurato dagli Stati della Comunità, ai sensi della direttiva, per favorire il miglioramento delle strutture, la mobilità delle terre e la risistemazione fondiaria, obiettivi perseguiti dalla direttiva illustrata in precedenza.

2. Le condizioni perchè i beneficiari possano accedere agli incentivi in questione sono le seguenti: — 1) che cessino l'attività agricola; — 2) se sono proprietari, che mettano la superficie agricola liberata: — o a disposizione di un'utilizzazione non agricola (rimboschimento, attività ricreative, salute pubblica); — o in affitto per almeno 12 anni o in vendita ad altri imprenditori agricoli che beneficino delle misure di incoraggiamento all'ammodernamento della loro azienda, ai sensi della direttiva 72/159; — o in affitto per almeno 12 anni o in vendita ad organismi fondiari ai fini di un'utilizzazione non agricola o di iniziative di ammodernamento di aziende agricole.

Come abbiamo ricordato più sopra, il FEOGA (Sezione orientamento) rimborserà agli Stati membri il 25% dell'importo minimo e imputabile dell'indennità annua di partenza. L'allargamento di tale contributo comunitario fino ad un massimo del 65% è riservato alle regioni prioritarie in cui sia indispensabile recuperare il ritardo di sviluppo con un incentivo supplementare.

Si tratta delle regioni che rispondono simultaneamente ai due seguenti criteri: — la percentuale della popolazione attiva occupata nell'agricoltura è superiore alla media comunitaria; — il prodotto interno lordo pro capite al costo dei fattori è inferiore alla media comunitaria.

3. Le spese complessive a carico del FEOGA, che l'azione comune prevista da tale direttiva comporterà, si prevede ammonteranno a 288 milioni di unità di conto per i primi 5 anni. La durata prevista per condurre a termine l'azione è di 10 anni. Sulla base dei vari elementi di previsione, si possono fare le seguenti **ipotesi di calcolo** circa tale azione.

L'indennità ammonta a 600 unità di conto all'anno per ogni beneficiario non coniugato, a 900 per ogni beneficiario coniugato.

Si ammette che le partenze si effettuino al 30 giugno di ogni anno, il che conduce ad imputare per l'anno di partenza degli imprenditori agricoli solo un costo pari alla metà dell'importo annuo delle indennità.

I costi complessivi annui sono aumentati forfettariamente del 20% per tener conto dei beneficiari salariati o coadiuvanti familiari fissi.

Si ammette che, per i primi 5 anni, il numero complessivo di imprenditori agricoli beneficiari ammonti a 400.000, di cui 200.000 nelle regioni agricole svantaggiate in cui non si applicano ancora misure di incoraggiamento a cessare l'attività agricola.

Si suppone che, a decorrere dal terzo anno, il 5% dei beneficiari degli anni precedenti superi il limite di età di 65 anni.

3) Misure in favore dell'informazione socio-economica e della formazione professionale degli agricoltori.

1. Tali misure sono contenute nella direttiva 72/161/CEE. Per consentire agli agricoltori di decidere del loro avvenire e di quello dei loro figli, si prevede in essa che gli Stati membri della Comunità dovranno istituire un regime d'informazione socio-economica degli agricoltori e delle loro famiglie. La realizzazione di tale regime dovrà rispondere ad una serie di esigenze collegate alla riforma delle strutture agrarie. Tale riforma, infatti, può essere attuata solo nella misura in cui un numero rilevante di persone che esercitano l'attività agricola modifichi profondamente l'orientamento della propria attività.

La scelta determinata da qualsiasi modifica di orientamento dell'attività all'interno dell'agricoltura o da un trasferimento verso altri settori di attività deve aver luogo in base ad una conoscenza delle possibilità esistenti e delle conseguenze della scelta.

In numerose regioni della Comunità, tale scelta è resa difficile dal fatto che nelle famiglie prese individualmente l'informazione socio-economica del mondo agricolo è inesistente o non ha ancora l'ampiezza sufficiente e non dispone del personale adeguato.

L'insufficienza del numero di centri di formazione e riqualificazione professionale ostacola in numerose regioni le azioni da svolgere per fare dei capi di aziende agricole dei veri capi di imprese moderne e in generale per garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.

Quando sono indotte ad abbandonare l'agricoltura, le persone che lavorano in questo settore sono generalmente costrette ad acquisire nuove qualificazioni professionali e possono farlo solo se è garantito loro un reddito durante il periodo di riconversione.

Il regime d'informazione socio-economica, previsto dalla direttiva 72/161, comporta essenzialmente:

- la creazione e lo sviluppo di servizi destinati a dare alle persone che lavorano nell'agricoltura informazioni e consigli riguardanti il loro avvenire professionale;

- la formazione professionale ed il perfezionamento dei consiglieri socio-economici;

— la formazione professionale ed il perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura;

— sovvenzioni atte a consentire ai capi d'azienda l'istituzione di una contabilità, strumento essenziale per consentire all'agricoltore di valutare la situazione economica e la possibilità di sviluppo della propria azienda.

I servizi d'informazione sopra elencati avranno lo scopo:

— d'individuare e diagnosticare i casi individuali in cui, a seguito dell'evoluzione delle condizioni socio-economiche, si manifesti una necessità di adattamento strutturale dell'agricoltura;

— di fare la sintesi del complesso dei fattori di ordine tecnico, economico, giuridico, sociale ed umano;

— di informare gli interessati e consigliarli affinché: a) proseguano un'attività agricola, ma ne modifichino profondamente l'orientamento; tale modificazione può comportare un nuovo orientamento delle produzioni, una riorganizzazione delle strutture dell'azienda agricola, un cambiamento di azienda o un cambiamento di occupazione; b) si rivolgano verso altri settori di attività; c) pongano fine in maniera definitiva alla loro attività professionale;

— di orientarli, secondo le decisioni prese o previste dagli interessati, verso i servizi specializzati competenti.

2. A questo punto è opportuno precisare ulteriormente la natura e l'importanza del duplice obiettivo (qualificazione professionale di chi resterà nell'agricoltura, e riconversione professionale di chi si orienterà verso impieghi extra-agricoli) perseguito da questa direttiva.

a) Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che abbiano superato l'età dell'istruzione scolastica obbligatoria di acquisire una **nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola** o di migliorare quella che essi già possiedono, gli Stati membri istituiscono un regime di incoraggiamento alla promozione e all'adeguamento professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.

b) Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che desiderano orientarsi verso un'attività extra-agricola di frequentare corsi di **riconversione professionale**, gli Stati membri instaureranno un regime di aiuti che garantisca agli interessati un reddito durante il periodo di riconversione, nonché il riconoscimento o il mantenimento del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale.

3. Per le spese relative a questa direttiva, il FEOGA (Sezione orientamento) prenderà a carico il 25% della somma imputabile, con dei massimali che illustreremo più oltre. Ad integrazione di tale direttiva, la Commissione comunitaria s'è impegnata a presentare ai Governi raccomandazioni per l'instaurazione d'un sistema di borse di studio in favore di figli d'agricoltori di condizioni modeste.

Il FEOGA rimborserà nella misura del 25% anche le spese desti-

nate alla riconversione professionale delle persone intenzionate a lasciare l'attività agricola, in attesa che il Fondo sociale europeo riformato prenda a carico il 50% di tali spese (9). Tale aiuto vuol contribuire ad assicurare a coloro che seguiranno corsi di riqualificazione un'alternativa di reddito durante il periodo della riconversione. Ciò consentirà anche a responsabili adulti di aziende agricole di assentarsi dal lavoro durante i corsi pur continuando ad assicurare il sostentamento della famiglia o facendosi eventualmente sostituire da un salariato qualificato.

I contributi comunitari alle spese sostenute dai Governi in applicazione della direttiva saranno i seguenti:

— il 25% di un importo forfettario di 10.000 U. C. per ogni nuovo consulente socio-economico entrato in funzione (rimborso della Comunità per circa 1.170.000 lire per consulente);

— il 25% delle spese effettuate per la formazione o il perfezionamento dei consulenti socio-economici fino a concorrenza di un importo globale di 4.500 U. C. per consulente formato o perfezionato (rimborso della Comunità per circa 700.000 lire per consulente);

— il 25% delle spese effettuate per la formazione e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura fino a concorrenza di un importo globale di 1.500 U. C. per agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di corsi suscettibile di permettere la promozione e la formazione professionale dell'interessato (rimborso della Comunità per circa 230.000 lire per agricoltore);

— il 25% delle spese effettuate per assicurare agli agricoltori che seguono un corso di riconversione verso un'attività extra-agricola un aiuto al reddito durante il periodo dei corsi. Le modalità di questa disposizione o lo importo massimo delle spese imputabili al FEOGA a questo titolo saranno ulteriormente fissati dal Consiglio dei Ministri della Comunità su proposta della Commissione.

La direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore da essa disciplinato, misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in essa previste, semprechè dette misure vengano adottate in conformità delle disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato CEE.

La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEOGA ammonta, per l'attuazione di questa direttiva, a 109 milioni di unità di conto per i primi 5 anni. La durata prevista per condurre a termine l'azione è di 10 anni.

(9) Per quanto riguarda il funzionamento e gli obiettivi del Fondo sociale europeo nella strutturazione precedente alla sua riforma, già approvata ma non ancora applicata, cfr. G. VISTOSI, *La Comunità Economica Europea. Realtà e prospettive di sviluppo*, Centro Studi Sociali, Milano 1965, p. 10, nota 10. Cfr. inoltre: J.-J. RIBAS, *La politica sociale della CEE. Caratteristiche principali*, in *Aggiornamenti Sociali*, (marzo) 1965, pp. 175-196, rubr. 801.

PROPOSTE ALLO STUDIO

1. Fra le proposte della Commissione in materia di riforma strutturale dell'agricoltura ve n'è una quarta, articolata in forma di regolamento, che il Consiglio agricolo di fine marzo non è stato in grado di adottare. Si tratta delle misure riguardanti l'azione comune d'**incoraggiamento alla creazione ed al funzionamento di gruppi ed unioni di produttori** (il cosiddetto « regolamento D »). In merito a tale proposta il Consiglio agricolo della Comunità, dopo essersi confrontato con tutta una serie di difficoltà procedurali ed interpretative, ha convenuto di adottare una decisione definitiva entro la fine di settembre.

Il problema di organizzare con un regolamento comunitario i gruppi ed unioni di produttori s'era già posto, nel quadro dell'« Europa verde », prima del memorandum sulla riforma strutturale (piano Mansholt) reso noto nel dicembre del 1968.

I regolamenti comunitari concernenti il settore ortofrutticolo (e in particolare il regolamento n. 159 del 1966) e il regolamento n. 2142/70 che diede vita all'organizzazione comunitaria di mercato nel settore della pesca, assegnano ai gruppi ed alle unioni di produttori obiettivi e compiti identici a quelli che il « regolamento D » prevede per un più vasto insieme di produttori.

Praticamente, è dal 1967 che negli ambienti professionali interessati, oltrechè nelle riunioni del Consiglio agricolo della Comunità, si vanno dibattendo il concetto, gli obiettivi e i criteri di funzionamento delle associazioni di produttori agricoli.

In alcuni Stati membri è stata concepita, modificata o proposta una legislazione specifica in materia.

Nel piano Mansholt la Commissione ribadì l'importanza da essa attribuita alle associazioni di produttori, considerate uno strumento inteso ad adeguare le strutture di commercializzazione nel quadro della riforma dell'agricoltura. A tale riguardo, la Commissione giudicò opportuno un certo grado di concentrazione, dichiarandosi convinta che soltanto gruppi di grandi dimensioni possano consentire ai produttori di rispondere alle crescenti esigenze della domanda (regolarità, omogeneità, concentrazione) sul piano comunitario e conferir loro un sufficiente potere di negoziato, specie quando si tratta di concludere contratti.

Il 19 novembre 1969, la Commissione presentò al Consiglio un documento sull'**equilibrio dei mercati agricoli**, nel quale erano enunciate le misure del memorandum « agricoltura 80 » da adottare in via prioritaria. Tali misure comprendevano fra l'altro il miglioramento delle strutture dei mercati e la costituzione di associazioni di produttori. Tali proposte furono modificate nell'aprile del 1970, quando l'esecutivo comunitario elaborò nuove proposte riguardanti essenzialmente: — l'estensione del campo d'applicazione delle proposte precedenti; — i criteri per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni; — il regime di concorrenza; — la modifica del sistema degli aiuti; — il finanziamento comunitario.

Tra il maggio e il giugno del 1971, sulla base delle prese di posizione del Consiglio e in particolare della risoluzione del 25 marzo 1971 che indica ed illustra i nuovi orientamenti della politica agricola comune, la Commissione elaborò, come abbiamo visto, le sue nuove proposte in materia di riforma strutturale, una delle quali è appunto costituita dal « **regolamento D** » riguardante i gruppi e le unioni di produttori. Tale regolamento, come abbiamo detto, è stato lungamente dibattuto dal Consiglio agricolo e non ha potuto essere approvato, il 24 marzo scorso, insieme con le altre proposte di riforma.

Nel frattempo, la Commissione integrerà il suo progetto iniziale, elaborato nel giugno dell'anno scorso, con delle proposte di azioni comunitarie nei settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli. Tali azioni dovranno riguardare particolarmente i contratti a lungo termine conclusi fra gli acquirenti di prodotti agricoli e i produttori raggruppati, la riorganizzazione di certe attività di trasformazione, lo sviluppo delle attività di commercializzazione e di trasformazione e il miglioramento della trasparenza dei mercati agricoli.

2. In attesa di ritornare sull'argomento quando il regolamento sarà approvato, riteniamo opportuno illustrare brevemente il suo contenuto, quale emerge dalla formulazione proposta dalla Commissione.

Gli obiettivi e le misure da esso contemplati completano ed integrano le azioni comuni delle tre direttive insieme con le quali fu elaborato e presentato ai sei Governi. Non è d'altra parte impossibile che, se prevarranno le riserve di certe delegazioni (e in particolare di quella olandese) circa l'opportunità di allargare con un nuovo regolamento i regolamenti settoriali già in vigore (ortofrutticoli, pesca e luppolo) in materia di associazioni di produttori, il « regolamento D » si trasformi, prima della sua approvazione finale, in una direttiva. In tal caso, esso sarebbe applicabile nei Paesi della Comunità non immediatamente come un regolamento, ma mediatamente attraverso norme d'applicazione emanate dai legislatori nazionali, come è il caso delle tre direttive che abbiamo illustrato più sopra.

La proposta, come abbiamo visto, è basata sul presupposto che sia necessario applicare, a livello comunitario, talune **misure destinate a promuovere le associazioni tra agricoltori**. Infatti, il numero notevole di aziende agricole di dimensioni relativamente esigue costituisce spesso un ostacolo all'incremento della produttività in agricoltura, al progresso tecnico, allo sviluppo razionale della produzione e all'impiego ottimale dei fattori di produzione.

Si può parzialmente ovviare a tali inconvenienti se gli agricoltori intervengono nel processo economico mediante forme di azioni comuni. Questa è la considerazione fondamentale formulata dalla Commissione per giustificare le misure d'incoraggiamento comunitarie per la costituzione di associazioni di produttori e relative unioni. Per « garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola e per stabilizzare i mercati ed assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori », come precisa l'articolo 39 del Trattato CEE, è necessario

promuovere la concentrazione dell'offerta e l'adattamento in comune, da parte degli agricoltori, delle loro produzioni alle esigenze del mercato.

Tali obiettivi possono essere perseguiti non solo raggruppando singoli agricoltori in **associazioni di produttori**, ma anche costituendo **unioni di associazioni**.

Le associazioni che soddisfano ai requisiti richiesti fissati per tutta la Comunità devono essere incoraggiate con aiuti destinati a coprire in parte le loro spese di costituzione e di funzionamento e i loro investimenti resi necessari dall'applicazione di norme comuni.

Per stimolare una concentrazione dell'offerta ancora maggiore, è opportuno incoraggiare le unioni riconosciute — previa presentazione di un piano che ne precisi l'utilizzazione — con un **aiuto allo sviluppo** e con **aiuti agli investimenti**.

Per evitare distorsioni di concorrenza, è necessario rendere obbligatoria la concessione di aiuti nell'ambito dei limiti massimali; è tuttavia opportuno prevedere la possibilità di superare tali limiti per alcuni aiuti, onde tener conto della particolare debolezza delle strutture in alcune regioni della Comunità.

3. Illustriamo qui di seguito, in rapida sintesi, il meccanismo e le previsioni di spesa della proposta della Commissione:

a) Gli Stati membri dovrebbero accordare alle associazioni riconosciute di produttori, nei tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolare il funzionamento. L'importo di tali aiuti non dovrebbe superare, per il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente il 3%, il 2% e l'1% del valore dei prodotti cui si riferisce il riconoscimento immessi sul mercato e non dovrebbe comunque superare, per il primo, il secondo e il terzo anno, rispettivamente il 60%, il 40% e il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento. Per ciascun anno, il valore dei prodotti immessi sul mercato verrebbe calcolato forfaitariamente sulla base: — della produzione media commercializzata dai produttori aderenti nei tre anni civili precedenti a quello della loro adesione; — dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

b) Sarebbero escluse dal beneficio degli aiuti le associazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento, quando non debbano sostenere spese per adeguarsi ai requisiti stabiliti dal regolamento stesso.

c) Gli Stati membri dovrebbero accordare alle associazioni riconosciute di produttori e alle relative unioni riconosciute, nei cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti per gli investimenti resi necessari dall'applicazione delle norme comuni e destinati al miglioramento delle condizioni di produzione e d'immissione sul mercato, nonché al miglioramento dell'ammasso, della selezione, dell'imballaggio e di altre operazioni per la vendita. Tali investimenti dovrebbero avere per oggetto l'acquisto di beni immobili o mo-

bili destinati a rimanere proprietà dell'associazione o dell'unione ovvero proprietà indivisa dei relativi membri.

Le cifre che abbiamo riportato sono quelle delle proposte originarie. Le enunciamo sotto riserva degli eventuali mutamenti o delle differenti modulazioni che potranno intervenire a seguito dei futuri dibattiti tecnici e politici e dei confronti fra le sei delegazioni. In ogni caso, rimane fermo il principio che anche per questa proposta, come per le misure di modernizzazione e d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola imputabili (per le quali, cioè, è prevista una partecipazione comunitaria), **il FEOGA contribuirà alle spese** nella misura del 25% e in certe regioni, presumibilmente, del 65%.

4. Ma gli incentivi comunitari non determineranno automaticamente un potenziamento qualitativo e quantitativo dell'associazionismo agricolo, nè una sua maggiore qualificazione per i vasti compiti che spetteranno, nel campo della commercializzazione, alle organizzazioni professionali degli agricoltori.

E' necessario che le regole comunitarie vengano recepite e incarnate da **una classe dirigente determinata a propugnare una concezione dinamica ed espansiva dell'attività agricola.**

Si tratta, in definitiva, di realizzare concretamente i grandi principi ai quali deve ispirarsi il vasto, poliennale programma d'innovazione strutturale proposto dalle istituzioni comunitarie. Tali **principi** si possono così formulare:

1) una **conoscenza** appropriata della composizione quantitativa e qualitativa della popolazione agricola e dei fattori, soprattutto culturali, che condizionano il suo comportamento;

2) una **azione sulla popolazione agricola** volta a farle prendere coscienza delle possibilità reali di cui dispone per soddisfare i propri bisogni;

3) un'azione continua di **stimolo**, a livello delle comunità locali e dei distretti agricoli, di iniziative adeguate ed efficaci dirette a perseguire e realizzare gli obiettivi d'innovazione strutturale proposti ed incentivati dalle istituzioni comunitarie e nazionali.

Gianfranco Vistosi

LE ELEZIONI DEL 7 MAGGIO

ANNOTAZIONI STATISTICHE

In queste annotazioni statistiche sulle elezioni del 7 maggio 1972 ci occuperemo — stabilendo anche confronti con i dati delle precedenti elezioni politiche — delle seguenti componenti: l'elettorato del Senato e della Camera, nelle sue varie specificazioni; i voti attribuiti ai singoli partiti nelle elezioni per la Camera secondo le varie circoscrizioni elettorali; i voti globalmente attribuiti ai singoli partiti per ognuna delle due camere; la loro differenza (da cui si può desumere il voto dei giovani); la composizione delle due camere.

I dati sui quali fonderemo la nostra analisi sono quelli ufficiali, anche se provvisori, messi a disposizione della stampa dall'ufficio elettorale del Ministero degli Interni.

L'ELETTORATO

Per elettorato intendiamo l'insieme di tutti gli aventi diritto al voto, indipendentemente dal fatto che esercitino o meno il loro diritto. In esso si distinguono le seguenti categorie: i **votanti**, ossia coloro che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto, e i **non votanti**, ossia coloro che si sono astenuti dal voto; i votanti si suddividono a loro volta tra quanti hanno **validamente** espresso il loro voto, e quanti non lo hanno espresso perchè la loro scheda o è stata **annullata** o è risultata **bianca**.

Analizzeremo perciò separatamente i dati relativi alle singole categorie: elettori, votanti, non votanti, voti validi, voti non validi (schede nulle + schede bianche). Sotto la voce « **voti non espressi** » (Tav. 1, col. 7) raccoglieremo l'insieme dei non votanti e dei voti non validi. La nostra analisi si riferisce ai dati di ciascuna delle due camere, raffrontandoli con quelli del 1963 e del 1968 (Tav. 1).

1) Gli elettori.

La Tav. 1, col. 1, presenta una panoramica retrospettiva degli elettori delle due camere dal 1963 al 1972; da essa risulta che gli elettori del Senato sono aumentati tra il 1968 e il 1972 di meno che non tra il 1963 e il 1968; tale fatto è dovuto ovviamente all'anticipo di circa un anno delle elezioni del 1972 rispetto alla loro scadenza normale.

L'aumento percentuale degli elettori rispetto alla popolazione è da attribuirsi prevalentemente a due fattori: l'aumento della vita media

TAV. 1: Elettori, votanti, non votanti, voti validi e non validi nelle elezioni politiche del 1963, del 1968 e del 1972

Anno		Elettori	Votanti	Non votanti	Voti validi	Voti non validi in complesso	schede bianche	Voti non espressi
		1 ¹	2 ²	3 ²	4 ³	5 ³	6 ³	7 (3+5) ²
a) Senato								
1963	n.	31.019.252	28.869.373	2.149.879	27.468.298	1.359.922	870.411	3.509.801
	%	60,1	93,1	6,9	95,3	4,7	3,0	11,3
1968	n.	32.596.882	30.306.957	2.289.925	28.616.021	1.724.194	1.082.597	4.014.119
	%	61,1	93,1	6,9	94,6	5,4	3,6	12,3
1972	n.	33.735.983	31.419.761	2.316.222	30.095.363	1.324.398	864.382	3.640.620
	%	61,4	93,1	6,9	95,8	4,2	2,6	10,8
b) Camera								
1963	n.	34.201.660	31.766.058	2.435.602	30.751.864	1.014.194	570.110	3.449.796
	%	66,8	92,9	7,2	96,8	3,2	1,8	10,1
1968	n.	35.639.734	32.975.767	2.663.967	31.785.389	1.190.378	635.392	3.854.345
	%	66,8	92,7	7,3	96,4	3,6	1,9	10,8
1972	n.	37.039.769	34.491.197	2.548.572	33.384.492	1.106.705	583.485	3.655.277
	%	67,4	93,1	6,9	96,8	3,2	1,6	9,9

¹ Le percentuali sono calcolate sulla popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della consultazione elettorale.

² Le percentuali sono calcolate sul totale degli elettori.

³ Le percentuali sono calcolate sul totale dei votanti.

e il raggiungimento dell'età di voto da parte di quelle classi d'età nate a cavallo degli anni '50 che sono state le ultime ad aggirarsi attorno alla media annua di un milione di nascite, prima che la curva della natalità cominciasse a flettere.

2) I votanti.

Come si rileva dalla col. 2 della Tav. 1, i votanti per il Senato si sono mantenuti percentualmente statici nelle tre elezioni politiche qui prese in considerazione, anche se numericamente sono andati aumentando proporzionalmente all'aumento dell'elettorato.

Per la Camera invece si nota che nel 1972 c'è stato un incremento dello 0,4% rispetto alle due precedenti tornate elettorali.

3) I non votanti (astenuti).

Il numero dei non votanti (Tav. 1, col. 3) risulta dalla differenza tra elettori e votanti. Per quanto concerne il Senato si nota che la percentuale dei non votanti si è mantenuta stabile sul 6,9% nelle ultime tre consultazioni elettorali, anche se il loro numero è andato aumentando in proporzione all'allargamento dell'elettorato.

Per la Camera si nota che i non votanti hanno subito, nell'ultima tornata elettorale, una riduzione percentuale rispettivamente dello 0,3% e dello 0,4% nei confronti delle due tornate precedenti. Per quanto riguarda il raffronto con i non votanti per il Senato, la differenza in più, che si aggirava attorno alle 300.000 unità nelle due consultazioni elettorali precedenti, è scesa a circa 230.000 unità.

4) I voti validi.

Le percentuali dei voti validi per il Senato, dal 1963 in poi, tendono percentualmente a crescere mentre quelle per la Camera oscillano di qualche decimo di punto attorno al 96%.

5) I voti non validi.

Le percentuali dei voti non validi (cioè schede nulle + schede bianche) indicano, se si prescinde dalla consultazione del 1968, una chiara tendenza alla diminuzione sia al Senato che alla Camera. Per il Senato, nel 1972, la percentuale è del 4,2%; mentre per la Camera è del 3,2%.

Percentualmente, nelle tre consultazioni elettorali, la differenza tra Senato e Camera si è mantenuta sostanzialmente costante attorno all'1%, se si eccettua il 1968 in cui essa è stata dell'1,8%.

6) Le schede bianche.

Il fenomeno delle schede bianche (Tav. 1, col. 6) per le elezioni delle due camere, che aveva avuto un leggero aumento nel 1968 rispetto al 1963, è diminuito nel 1972, passando, per il Senato, dal 3,6% del 1968 al 2,6% del 1972 e, per la Camera, dall'1,9% del 1968 all'1,6% del 1972. Si nota che per il Senato le schede bianche sono state nel 1972 dell'1% superiori a quelle per la Camera, mentre nel 1963 tale differenza era stata dell'1,2% e nel 1968 dell'1,8%.

7) I voti non espressi.

La col. 7 della Tav. 1 assomma le coll. 3 e 5 della stessa tavola, cioè il numero e le percentuali dei non votanti (astenuti) e dei voti non validi (schede nulle + schede bianche) sotto la dizione comune di voti non espressi, anche se le dinamiche dei due fenomeni sono diverse: a

TAV. 2: Risultati delle elezioni per la Camera del 7 maggio

CIRCOSCRIZIONI	P.C.I.		P.S.I.U.P.		P.S.I.		P.S.D.I.		P.R.I.	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
1. Torino-Novara-Vercelli										
1972	602.120	28,6	38.113	1,8	229.300	10,9	146.293	6,9	71.356	3,4
1968	562.081	28,5	98.482	5,0	319.120		16,2		24.535	1,2
2. Cuneo-Alessandria-Asti										
1972	174.309	20,5	14.041	1,7	99.320	11,7	58.917	6,9	27.263	3,2
1968	169.644	20,4	38.537	4,6	144.681		17,4		18.697	2,2
3. Genova-Imperia-La Spezia-Savona										
1972	404.388	31,6	19.333	1,5	143.716	11,2	68.020	5,3	45.362	3,5
1968	381.346	30,9	51.264	4,2	194.249		15,7		19.511	1,6
4. Milano-Pavia										
1972	807.985	28,2	51.249	1,8	352.987	12,3	140.169	4,9	112.997	3,9
1968	735.186	27,2	115.740	4,3	480.336		17,8		35.634	1,3
5. Como-Sondrio-Varese										
1972	182.572	17,8	23.947	2,3	130.503	12,8	69.216	6,7	26.658	2,6
1968	160.172	16,7	58.864	6,1	175.527		18,2		7.268	0,8
6. Brescia-Bergamo										
1972	169.167	15,3	29.331	2,7	106.414	9,6	58.853	5,3	18.507	1,7
1968	149.600	14,4	64.302	6,2	138.934		13,4		5.798	0,5
7. Mantova-Cremona										
1972	145.140	29,8	11.566	2,4	70.972	14,6	18.595	3,8	7.913	1,6
1968	144.141	29,9	25.541	5,3	82.783		17,2		3.598	0,8
8. Trento-Bolzano										
1972	38.820	7,6	6.796	1,3	36.000	7,1	25.153	4,9	9.575	1,9
1968	33.476	6,7	12.746	2,6	64.345		12,9		3.961	0,8
9. Verona-Padova-Vicenza-Rovigo										
1972	241.183	15,7	32.584	2,1	129.676	8,5	81.420	5,3	29.918	2,0
1968	222.979	15,2	74.589	5,1	201.132		13,8		10.213	0,7
10. Venezia-Treviso										
1972	188.703	20,4	24.555	2,7	102.260	11,0	62.331	6,7	22.525	2,4
1968	172.011	19,6	49.068	5,6	142.194		16,2		9.014	1,0
11. Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone										
1972	133.673	17,7	16.235	2,1	96.074	12,7	72.536	9,6	16.533	2,2
1968	123.725	17,2	33.979	4,7	156.380		21,7		7.181	1,0

772 confrontati con quelli delle elezioni del 19 maggio 1968

D.C.		P.L.I.		P.D.I.U.M.		M.S.I.		ALTRI		TOTALI
n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	
705.033	33,5	166.336	7,9	111.346	5,3	36.288	1,7	2.106.185		
654.726	33,2	203.444	10,3	22.310	1,1	49.886	2,5	39.631	2,0	1.974.215
379.109	44,6	56.607	6,7	29.052	3,4	11.231	1,3	849.849		
375.072	45,0	65.822	7,9	8.525	1,0	12.533	1,5	—	—	833.511
428.677	33,5	75.056	5,9	78.679	6,2	14.313	1,3	1.279.447		
410.302	33,3	111.022	9,0	8.354	0,7	37.118	3,0	19.642	1,6	1.232.808
982.247	34,3	175.088	6,1	195.175	6,8	49.253	1,7	2.867.150		
946.254	35,0	256.551	9,5	20.076	0,7	99.666	3,7	15.441	0,5	2.704.884
471.210	45,9	55.220	5,4	51.697	5,0	14.830	1,5	1.026.153		
459.203	47,7	66.950	7,0	7.056	0,7	24.565	2,6	2.079	0,2	961.684
612.848	55,5	41.439	3,8	51.250	4,6	17.384	1,5	1.105.193		
575.088	55,4	61.931	6,0	8.426	0,8	33.342	3,2	1.037	0,1	1.038.458
186.200	38,3	14.979	3,1	26.061	5,4	5.136	1,0	486.562		
185.309	38,4	22.171	4,6	3.057	0,6	15.526	3,2	—	—	482.126
200.374	39,3	14.802	2,9	19.074	3,7	159.935	31,3	510.529		
188.829	38,0	22.142	4,5	1.984	0,4	14.394	2,9	154.858	31,2	496.735
874.358	57,1	54.984	3,6	70.728	4,6	17.463	1,1	1.532.314		
829.959	56,7	78.033	5,3	6.958	0,5	38.757	2,7	—	—	1.462.620
438.862	47,4	33.648	3,6	38.765	4,2	14.336	1,6	925.985		
413.574	47,2	42.110	4,8	4.005	0,5	21.836	2,5	23.413	2,6	877.225
346.478	45,9	23.596	3,1	42.173	5,6	7.866	1,1	755.164		
334.186	46,3	32.802	4,5	5.750	0,8	27.261	3,8	—	—	721.264

segue TAV. 2

CIRCOSCRIZIONI	P.C.I.		P.S.I.U.P.		P.S.I.		P.S.D.I.		P.R.I.	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
12. Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì										
1972	693.121	44,9	40.348	2,6	119.583	7,7	90.403	5,9	87.365	5,7
1968	651.187	43,9	70.325	4,8	213.962		14,4		72.640	4,9
13. Parma-Modena-Piacenza-Reggio E.										
1972	486.342	42,7	32.778	2,9	100.991	8,9	70.104	6,2	15.969	1,4
1968	463.790	42,4	57.230	5,2	157.072		14,4		6.868	0,6
14. Firenze-Pistoia										
1972	438.454	45,1	14.526	1,5	81.795	8,4	43.405	4,4	18.491	1,9
1968	398.417	43,8	37.032	4,1	118.848		13,1		7.764	0,9
15. Pisa-Livorno-Lucca-M. Carrara										
1972	323.717	36,6	20.962	2,4	83.527	9,5	46.773	5,3	29.534	3,3
1968	296.343	34,9	46.101	5,4	127.295		15,0		22.447	2,7
16. Siena-Arezzo-Grosseto										
1972	251.904	45,8	13.404	2,4	50.272	9,2	21.142	3,8	12.338	2,2
1968	244.275	45,7	26.235	4,9	67.755		12,7		11.147	2,1
17. Ancona-Pesaro-Macerata-A. Piceno										
1972	295.038	32,8	22.730	2,5	70.812	7,9	39.305	4,4	33.527	3,7
1968	279.205	32,2	40.163	4,6	111.634		12,9		27.475	3,2
18. Perugia-Terni-Rieti										
1972	244.617	39,1	16.855	2,7	60.901	9,7	24.129	3,9	16.009	2,6
1968	238.646	39,2	32.537	5,4	77.291		12,7		13.961	2,3
19. Roma-Viterbo-Latina-Frosinone										
1972	762.283	27,2	28.385	1,0	212.383	7,6	154.523	5,5	95.818	3,4
1968	713.319	27,7	80.992	3,1	333.444		12,9		62.768	2,4
20. L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo										
1972	192.495	26,9	9.734	1,4	49.125	6,9	28.101	3,9	11.440	1,6
1968	174.403	25,4	23.416	3,4	79.168		11,5		12.639	1,8
21. Campobasso-Isernia										
1972	32.422	17,3	3.077	1,6	9.484	5,1	13.455	7,2	4.556	2,4
1968	33.005	18,1	4.511	2,5	28.635		15,7		2.363	1,3
22. Napoli-Caserta										
1972	446.705	25,1	21.249	1,2	138.580	7,8	82.456	4,6	47.350	2,7
1968	444.574	26,2	56.060	3,3	205.757		12,1		40.217	2,4

D.C.		P.L.I.		P.D.I.U.M.		M.S.I.		ALTRI		TOTALI
n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	
379.815	24,6	54.645	3,5	64.992	4,2	15.076	0,9	1.545.348		
359.091	24,2	68.230	4,6	4.542	0,3	38.007	2,6	4.682	0,3	1.482.666
340.561	29,9	38.764	3,4	43.910	3,9	9.057	0,7	1.138.476		
328.453	30,0	51.671	4,7	5.011	0,5	24.572	2,2	—	—	1.094.667
288.682	29,7	26.097	2,7	47.368	4,9	13.529	1,4	972.347		
274.586	30,2	43.077	4,7	3.468	0,4	25.888	2,8	—	—	909.080
296.335	33,5	18.754	2,1	54.064	6,1	9.894	1,2	883.560		
282.333	33,3	29.978	3,5	4.086	0,5	36.646	4,3	3.184	0,4	848.413
159.726	29,1	10.226	1,9	26.828	4,9	3.784	0,7	549.624		
149.412	28,0	15.474	2,9	—	—	17.698	3,3	2.192	0,4	534.188
354.889	39,5	21.803	2,4	47.106	5,3	13.320	1,5	898.530		
341.115	39,4	30.961	3,6	3.147	0,4	29.847	3,4	2.836	0,3	866.383
201.622	32,2	10.404	1,7	44.375	7,1	6.592	1,0	625.504		
192.252	31,6	16.223	2,7	2.863	0,5	34.220	5,6	—	—	607.993
964.877	34,5	115.371	4,1	414.259	14,8	52.700	1,9	2.800.599		
888.245	34,5	198.194	7,7	50.454	2,0	213.177	8,3	38.969	1,5	2.579.562
344.420	48,2	14.640	2,1	54.604	7,6	9.908	1,4	714.467		
333.828	48,7	20.955	3,1	4.551	0,7	34.223	5,0	2.289	0,4	685.472
102.931	55,1	5.382	2,9	13.391	7,2	2.253	1,2	186.951		
91.165	50,0	9.945	5,4	—	—	7.190	3,9	5.740	3,1	182.554
635.454	35,6	42.688	2,4	334.253	18,7	34.186	1,9	1.782.921		
633.444	37,3	70.956	4,2	90.316	5,3	120.201	7,1	37.114	2,1	1.698.639

segue TAV. 2

CIRCOSCRIZIONI	P.C.I.		P.S.I.U.P.		P.S.I.		P.S.D.I.		P.R.I.	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
23. Benevento-Avellino-Salerno										
1972	157.630	17,2	18.716	2,0	82.551	9,0	42.982	4,7	24.983	2,7
1968	159.152	17,8	38.277	4,3	136.417		15,3		20.741	2,3
24. Bari-Foggia										
1972	301.561	27,7	14.040	1,3	111.606	10,2	44.754	4,1	15.615	1,4
1968	307.908	29,4	29.620	2,8	135.634		12,9		10.255	1,0
25. Lecce-Brindisi-Taranto										
1972	206.053	23,2	5.845	0,7	86.896	9,8	27.181	3,1	22.443	2,5
1968	206.587	24,5	25.072	3,0	107.739		12,8		16.373	1,9
26. Potenza-Matera										
1972	81.864	24,9	5.855	1,8	32.170	9,8	15.911	4,8	2.851	0,9
1968	84.480	26,1	9.180	2,8	45.979		14,2		2.456	0,8
27. Catanzaro-Cosenza-R. Calabria										
1972	259.995	25,9	20.551	2,1	124.471	12,4	32.962	3,3	20.277	2,0
1968	233.419	23,9	43.157	4,4	174.548		17,8		23.915	2,5
28. Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna										
1972	275.419	20,7	39.161	2,9	101.788	7,6	44.444	3,3	36.637	2,8
1968	279.622	22,1	64.972	5,1	138.521		11,0		49.761	3,9
29. Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta										
1972	262.405	21,9	27.095	2,3	115.588	9,7	48.166	4,0	40.423	3,4
1968	258.559	22,8	60.647	5,4	137.629		12,2		57.595	5,1
30. Cagliari-Sassari-Nuoro										
1972	202.626	25,3	22.457	2,8	65.210	8,1	30.858	3,9	20.010	2,5
1968	178.663	23,7	40.614	5,4	81.062		10,7		14.960	2,0
31. Valle d'Aosta										
1972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1968	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Trieste										
1972	54.338	24,9	2.850	1,3	14.248	6,5	13.640	6,3	9.438	4,3
1968	51.432	24,1	5.444	2,6	25.121		11,8		4.778	2,2

D.C.		P.L.I.		P.D.I.U.M.		M.S.I.		ALTRI		TOTALI
n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	
425.385	46,5	29.540	3,2	120.490		13,2		13.454	1,5	915.731
386.306	43,3	44.965	5,0	35.113	3,9	61.444	6,9	10.007	1,2	892.422
435.770	40,0	23.585	2,2	133.343		12,2		9.045	0,9	1.089.319
458.900	43,8	30.497	2,9	16.400	1,6	55.665	5,3	2.723	0,3	1.047.602
386.618	43,6	19.049	2,1	114.344		12,9		18.324	2,1	886.753
377.374	44,7	28.633	3,4	8.964	1,0	69.724	8,3	3.422	0,4	843.888
161.448	49,2	4.636	1,4	22.531		6,9		1.143	0,3	328.409
158.071	48,8	9.907	3,1	2.675	0,8	10.886	3,4	—	—	323.634
392.968	39,2	16.451	1,6	122.106		12,2		13.548	1,3	1.003.329
410.367	41,9	25.743	2,6	6.433	0,7	53.152	5,4	7.987	0,8	978.721
519.399	39,0	50.607	3,8	243.679		18,3		21.973	1,6	1.333.107
509.634	40,4	84.668	6,7	26.190	2,1	89.643	7,1	19.635	1,6	1.262.646
487.777	40,7	38.640	3,2	158.663		13,2		18.801	1,6	1.197.558
458.640	40,5	52.150	4,6	27.425	2,4	67.036	5,9	12.255	1,1	1.131.936
327.785	40,9	26.621	3,3	90.677		11,3		14.978	1,9	801.222
324.063	42,9	33.386	4,4	25.108	3,3	29.872	4,0	27.228	3,6	754.956
33.571	49,1	3.461	5,1	2.473		3,6		28.878	42,2	68.383
34.381	52,1	—	—	—	—	—	—	31.557	47,9	65.938
78.246	35,9	16.955	7,8	27.333		12,6		775	0,4	217.823
73.686	34,5	22.059	10,3	1.260	0,6	20.061	9,4	9.697	4,5	213.538

determinare infatti i **non votanti** può essere sia la volontà di non esercitare il diritto di voto sia l'impossibilità di qualunque genere a farlo; mentre il **voto non valido** può essere il risultato sia di una volontà di votare che non è riuscita ad esprimersi chiaramente, determinando l'annullamento della scheda, sia di una volontà di non esprimere una scelta o rendendo coscientemente nulla la scheda o lasciandola bianca.

Per quanto riguarda il Senato, si nota che i voti non espressi, i quali erano rispettivamente dell'11,3% e del 12,3% nelle elezioni del 1963 e del 1968, sono scesi al 10,8% in quelle del 1972. Ciò significa che in ciascuna delle tre tornate elettorali tra i 3,5 e i 4 milioni di elettori per il Senato non hanno espresso il loro voto.

Per quanto riguarda la Camera i voti non espressi si aggirano sui 3,5 milioni per ognuna delle tre consultazioni elettorali, con la punta di più di 3,8 milioni nel 1968; percentualmente si tratta di circa il 10% dell'elettorato per la Camera che non ha espresso la propria volontà politica.

I VOTI VALIDI

Nelle Tavv. 2, 3, 4 e 5 si hanno i totali e le percentuali dei voti validi attribuiti ai singoli partiti. La Tav. 2 presenta i voti validi attribuiti nelle elezioni del 7 maggio ai singoli partiti nelle 32 circoscrizioni elettorali in cui è diviso il Paese per le elezioni della Camera, raffrontati con quelli delle elezioni politiche precedenti (1968).

Le Tavv. 3 e 4 presentano il totale dei voti attribuiti ai singoli partiti per il Senato (Tav. 3) e per la Camera (Tav. 4), raffrontati con quelli attribuiti nel 1963 e nel 1968; il 1963 è stato preso in considerazione soprattutto per permettere il raffronto tra i risultati conseguiti dal PSI

TAV. 3: Risultati delle elezioni per il Senato del 1963, del 1968 e del 1972

Partiti	1963		1968		1972	
	voti	%	voti	%	voti	%
P.C.I.	6.991.889	25,5	8.585.601	30,0	8.308.283	27,6
P.S.I.U.P.	—	—				
P.S.I.	3.849.495	14,0	4.354.906	15,2	3.224.778	10,7
P.S.D.I.	1.743.870	6,3				
P.R.I.	223.350	0,8	622.388	2,2	917.392	3,0
D.C.	10.217.780	37,2	10.972.114	38,3	11.457.746	38,1
P.L.I.	2.065.901	7,5	1.943.795	6,8	1.317.909	4,4
P.D.I.U.M.	429.412	1,6	312.702	1,1	2.763.719	9,2
M.S.I.	1.414.750	5,2	1.304.847	4,6		
Altri	531.851	1,9	519.668	1,8	492.656	1,6
TOTALI	27.468.298	100,0	28.616.021	100,0	30.095.363	100,0

e dal PSDI, raffronto che non sarebbe stato altrimenti possibile dal momento che nel 1968 i due partiti si sono presentati uniti nel PSU.

Si deve notare inoltre che, per il Senato, il PCI e il PSIUP si sono presentati uniti nella stessa lista sia nel 1968 che nel 1972; e che altrettanto hanno fatto il MSI e il PDIUM (uniti nella Destra Nazionale) nelle elezioni del 1972 sia per il Senato che per la Camera.

a) Risultati per il Senato. — Il PCI e il PSIUP uniti sono calati nel 1972 rispetto al 1968 del 2,4%, scendendo dal 30% al 27,6%.

Il PSI e il PSDI, che separati avevano ottenuto nel 1963 rispettivamente il 14% e il 6,3% (in totale il 20,3%) e uniti erano calati nel 1968 del 5,1%, ottenendo il 15,2%, presentatisi nuovamente separati nel 1972, hanno ottenuto rispettivamente il 10,7% e il 5,4%, totalizzando insieme il 16,1% e quindi segnando un aumento, rispetto al 1968, dello 0,9%.

Il PRI è andato aumentando sempre le sue percentuali nelle tre consultazioni elettorali, passando dallo 0,8% nel 1963 al 2,2% nel 1968 e al 3% nel 1972.

La DC è aumentata dell'1,1% nelle elezioni del 1968 (38,3%) rispetto a quelle del 1963 (37,2%), mentre ha totalizzato il 38,1% in quelle del 1972 e cioè lo 0,2% in meno rispetto a quelle del 1968.

Il PLI ha visto diminuire progressivamente i suoi consensi nelle tre consultazioni, passando dal 7,5% nel 1963 al 6,8% nel 1968 e al 4,4% nel 1972; rispetto al 1968 ha perduto il 2,4%.

Il MSI e il PDIUM, separati, avevano totalizzato nel 1963 rispettivamente il 5,2% e l'1,6% (insieme al 6,8%), nel 1968 rispettivamente il 4,6% e l'1,1% (insieme il 5,7%); nel 1972, uniti nella Destra Nazionale, hanno raggiunto il 9,2%, con un aumento del 3,5% rispetto al 1968 e del 2,4% rispetto al 1963.

Le altre liste hanno visto diminuire lentamente ma progressivamente la tenue percentuale dei loro voti.

TAV. 4: Risultati delle elezioni per la Camera del 1963, del 1968 e del 1972

Partiti	1963		1968		1972	
	voti	%	voti	%	voti	%
P.C.I.	7.767.601	25,3	8.551.347	26,9	9.085.927	27,2
P.S.I.U.P.	—	—	1.414.697	4,5	648.368	1,9
P.S.I.	4.255.836	13,8	4.603.192	14,5	3.209.503	9,6
P.S.D.I.	1.876.271	6,1			1.716.197	5,1
P.R.I.	420.213	1,4	626.533	2,0	953.681	2,9
D.C.	11.773.182	38,3	12.437.848	39,1	12.943.675	38,8
P.L.I.	2.144.270	7,0	1.850.650	5,8	1.300.074	3,9
P.D.I.U.M.	536.948	1,8	414.507	1,3	2.894.789	8,7
M.S.I.	1.570.282	5,1	1.414.036	4,5		
Altri	408.268	1,2	477.618	1,4	632.278	1,9
TOTALI	30.752.871	100,0	31.790.428	100,0	33.384.492	100,0

b) Risultati per la Camera. — Il **PCI** ha aumentato le percentuali dei suoi voti dal 25,3% nel 1963, al 26,9% nel 1968 e, infine, al 27,2% nel 1972.

Il **PSIUP**, che presentatosi la prima volta nel 1968 aveva ottenuto il 4,5% dei consensi elettorali, ha subito in queste elezioni un drastico calo, scendendo all'1,9%.

Il **PSI** ha perduto nel 1972 il 4,2% dei suoi suffragi (9,6%) rispetto al 1963 in cui aveva raggiunto il 13,8%. Il **PSDI** è passato dal 6,1% nel 1963 al 5,1% nel 1972, con la perdita dell'1%. Nel 1968 si erano presentati uniti nel **PSU** raccogliendo il 14,5% dei suffragi, cioè il 5,4% in meno del 1963; nel 1972 hanno recuperato, rispetto a tale risultato, lo 0,2%.

Il **PRI** ha lentamente aumentato i suoi suffragi, ottenendo l'1,4% nel 1963, il 2% nel 1968 e il 2,9% nel 1972.

La **DC**, che aveva totalizzato il 38,3% dei suffragi nel 1963 e il 39,1% nel 1968, ha raggiunto il 38,8% nel 1972, guadagnando lo 0,5% rispetto al 1963 e perdendo lo 0,3% rispetto al 1968.

Il **PLI** è andato progressivamente perdendo suffragi dal 1963 al 1972, quasi dimezzandosi; ha infatti ottenuto il 7% nel 1963, il 5,8% nel 1968 e il 3,9% nel 1972, perdendo l'1,9% rispetto al 1968 e il 3,1% rispetto al 1963.

La **Destra Nazionale** (**MSI** e **PDIUM**) ha ottenuto l'8,7% dei suffragi, con un incremento del 3,9%, rispetto alle elezioni del 1968 e aumentando dell'1,9% rispetto a quelle del 1963.

Tra gli «altri» va sottolineata in particolare la presenza a livello nazionale di tre liste di sinistra, cioè quella del «Manifesto», quella del **MPL** (Movimento Politico dei Lavoratori) e quella del **P.C. (m.l.) d'I.** (Partito Comunista marxista-leninista d'Italia), che hanno totalizzato rispettivamente 223.789, 119.772 e 85.471 voti, pari allo 0,7%, allo 0,4% e allo 0,2%. Se si tiene conto che nè il **PSIUP** (con i suoi 648.368 voti, pari all'1,9%) nè alcuna di queste tre formazioni partitiche sono riusciti ad ottenere seggi, risulta che i voti di raggruppamenti politici di sinistra a livello nazionale che non hanno ottenuto una rappresentanza alla Camera assommano a oltre un milione (1.077.501 voti, pari al 3,2%).

TAV. 5: Guadagni e perdite percentuali dei partiti nelle elezioni per la Camera del 7 maggio 1972 rispetto a quelle del 19 maggio 1968, distribuiti per grandi zone geografiche

Zone geografiche	P.C.I.	P.S.I.U.P.	P.S.I.- P.S.D.I.	P.R.I.	D.C.	P.L.I.	P.D.I.U.M. - M.S.I.	Altri
Italia Sett.	0,8	-2,7	0,5	1,6	-0,1	-2,1	1,6	0,4
Italia Centr.	0,2	-2,5	—	0,8	0,2	-2,3	2,8	0,8
Italia Merid.	-0,4	-2,1	-0,3	0,2	-1,0	-1,4	4,5	0,5
Italia Insul.	-0,5	-2,6	0,9	-1,0	-0,9	-1,9	6,4	-0,5
ITALIA	0,3	-2,6	0,2	0,9	-0,3	-1,9	2,9	0,5

c) Risultati per la Camera secondo le grandi zone geografiche. —

La Tav. 5 consente di dare uno sguardo più accurato ai risultati di queste elezioni. In essa si evidenziano, limitatamente alle elezioni per la Camera, i guadagni e le perdite dei singoli partiti, rispetto alle elezioni del 1968, nelle quattro grandi zone geografiche in cui è diviso statisticamente il nostro Paese.

Dalla Tav. 5 emergono i fatti seguenti:

— il **PCI** ha sostanzialmente tenuto al Nord e al Centro, guadagnando anche in decimi di percentuale che compensano le perdite subite (sempre in decimi di percentuale) al Sud e nelle Isole;

— il **PSIUP** ha pesantemente perduto in tutte le zone geografiche in misura superiore al 2%;

— il **PSI** e il **PSDI** (globalmente considerati) hanno sostanzialmente tenuto, eccetto una lieve flessione nel Sud;

— il **PRI** ha guadagnato al Nord, al Centro e al Sud, perdendo l'1% nelle Isole.

— la **DC** ha sostanzialmente tenuto le posizioni del 1968 al Nord e al Centro, mentre ha perduto circa l'1% nel Sud e nelle Isole;

— il **PLI** ha perduto di più al Nord e al Centro (più del 2%) e meno al Sud e nelle Isole (rispettivamente l'1,4% e l'1,9%);

— la **Destra Nazionale** ha guadagnato nelle Isole e al Sud (6,4% e 4,5%) più che al Centro e al Nord (2,8% e 1,6%).

IL VOTO DEI GIOVANI

La Tav. 6 presenta i voti ottenuti dai vari partiti per il Senato e per la Camera nonché la loro differenza calcolata in assoluto e in percentuale. La col. 4 calcola la percentuale della differenza complessiva

TAV. 6: Differenza dei voti tra Camera e Senato

Partiti	Camera	Senato	Differenze		
			1972	%	%
			voti		del 1968
	1	2	3	4	5
P.C.I.-P.S.I.U.P.	9.734.295	8.308.283	+ 1.426.012	43,3	43,3
P.S.I.	3.209.503	3.224.778	— 15.275	— 0,4	} 8,0
P.S.D.I.	1.716.197	1.612.880	+ 103.317	3,1	
P.R.I.	953.681	917.392	+ 36.289	1,1	—
D.C.	12.943.675	11.457.746	+ 1.485.929	45,2	46,0
P.L.I.	1.300.074	1.317.909	— 17.835	— 0,5	— 2,6
Destra nazionale	2.894.789	2.763.719	+ 131.070	4,0	— 2,5
Altri	632.278	492.656	+ 139.622	4,2	7,8
TOTALI	33.384.492	30.095.363	3.289.129	100,0	100,0

dei voti validi tra Senato e Camera che è andata ai singoli partiti; la col. 5 riporta le percentuali ottenute dagli stessi partiti in base allo stesso calcolo fatto per le elezioni del 1968.

Per dare il giusto valore a tali operazioni giova tener presente la premessa — in parte ipotetica — sulla quale tali calcoli si basano, e cioè che l'elettore sopra i 25 anni, ossia quello che vota per il Senato e per la Camera, voti generalmente lo stesso partito per le due camere.

I risultati di tali operazioni sono presentati nella Tav. 6 dalla quale emerge che il PCI e il PSIUP avrebbero guadagnato la stessa percentuale di voti giovanili ottenuta nel 1968, cioè il 43,3%; il PSI col PSDI avrebbero perduto più del 5% di voti giovanili rispetto sempre al 1968; la DC avrebbe ottenuto il 45,2% di tali voti, cioè lo 0,8% in meno del 1968; la Destra Nazionale avrebbe acquistato il 4% dei voti giovanili. Gli altri raggruppamenti politici hanno subito variazioni notevoli.

Giova sottolineare che, da questi calcoli, emerge un fatto abbastanza significativo: i giovani, nella loro stragrande maggioranza, si orientano verso i due grandi partiti di massa e popolari, la DC e il PCI; danno una scarsa adesione alla destra neo-fascista; seguono in misura insignificante gli altri partiti minori.

**TAV. 7: Composizione del Senato e della Camera
dopo le elezioni del 1963, del 1968 e del 1972**

Partiti	S E N A T O ⁽¹⁾			C A M E R A		
	1963	1968	1972	1963	1968	1972
	1	2	3	4	5	6
P.C.I.	85	} 101	94 ⁽²⁾	166	177	179
P.S.I.U.P.	—			—	23	—
P.S.I.	44	} 46	33	87	} 91	61
P.S.D.I.	14		11	33		29
P.R.I.	1	2	5	6	9	15
D.C.	132	135	136 ⁽³⁾	260	266	267
P.L.I.	19	16	8	39	31	20
P.D.I.U.M.	2	2	} 26	8	6	} 56
M.S.I.	15	11		27	24	
Altri	3	2	2	4	3	3
TOTALI	315	315	315	630	630	630

⁽¹⁾ Esclusi i 7 senatori a vita e di diritto: Parri, del gruppo senatoriale degli Indipendenti di sinistra, Merzagora e Montale, del gruppo del PLI, Saragat, di quello del PSDI, Fanfani, Gronchi e Segni, di quello della DC.

⁽²⁾ Sono compresi 3 seggi ottenuti dalla concentrazione PCI + PSIUP + P.S. d'Az. (Partito Sardo d'Azione).

⁽³⁾ E' compreso 1 seggio spettante alla concentrazione DC + RV (Rassemblement Valdôtain) + UV (Union Valdôtaine) + PSDI della Valle d'Aosta.

LA COMPOSIZIONE DEL SENATO E DELLA CAMERA

Non è il caso qui di soffermarsi sui meccanismi della legge elettorale italiana per cui i grossi partiti traggono maggior vantaggio in termini di seggi sia al Senato che alla Camera di quanto non lo consentirebbero, secondo un criterio di rigida proporzionalità, le effettive percentuali dei voti ottenuti, mentre i piccoli partiti risultano svantaggiati.

Osservando la Tav. 7 si nota, al Senato, uno spostamento di seggi considerevole. Il PCI e il PSIUP hanno perduto 7 seggi rispetto al 1968, anche se ne possiedono ancora 9 in più rispetto a quelli del solo PCI aveva nel 1963. Il PSI e il PSDI perdono 2 seggi rispetto al 1968, quando si sono presentati uniti, e addirittura 14 rispetto al numero ottenuto nel 1963. Il PRI ha portato il suo unico seggio del 1963 ai 2 del 1968 e ai 5 del 1972. La DC ha avuto 1 seggio in più rispetto a quelli del 1968 e ne ha ottenuti 4 in più rispetto al 1963. Il PLI vede addirittura dimezzati i seggi che aveva nel 1968 (16) e ne perde 11 rispetto al 1963. La Destra Nazionale ha raddoppiato i seggi che aveva nel 1968 (13), ottenendone 26 nel 1972, cioè 9 in più rispetto al 1963.

Anche per quanto riguarda la Camera (Tav. 7) le variazioni appaiono notevoli. Si nota che il PCI ha aumentato di 2 unità i suoi seggi rispetto al 1968, passando da 177 a 179, e di 13 rispetto al 1963, mentre il PSIUP ha perduto tutti i 23 seggi che aveva nel 1968.

Il PSI e il PSDI, globalmente considerati, hanno perduto rispetto al 1968 un solo seggio, passando da 91 a 90; il PSI ha perduto 26 seggi rispetto al 1963, passando da 87 a 61, e il PSDI ne ha perduti 4, passando da 33 a 29. Il PRI ha visto aumentare continuamente i suoi seggi, passando dai 6 del 1963 ai 9 del 1968 e ai 15 del 1972.

La DC ha pure ottenuto un aumento di seggi, passando da 260 nel 1963 a 266 nel 1968 e a 267 nel 1972. Rispetto al 1968 il PLI perde 11 seggi, passando da 31 a 20; mentre, rispetto al 1963, vede quasi dimezzati i suoi seggi, passati da 39 a 20. La Destra Nazionale ha ottenuto 56 seggi nel 1972, cioè 26 in più rispetto a quelli ottenuti nel 1968 (30) e 21 in più rispetto al 1963 (35).

In conclusione si può rilevare che l'opposizione di sinistra ha perduto, rispetto al 1968, 7 seggi al Senato e 21 alla Camera; il centro-sinistra ha guadagnato 2 seggi al Senato e 6 alla Camera, uscendo quindi da queste elezioni numericamente più consistente; l'opposizione di destra si ritrova molto più rinforzata, avendo guadagnato 5 seggi al Senato e 15 alla Camera.

Tenuto conto delle grosse perdite subite dalla sinistra, della sostanziale tenuta del centro-sinistra e dell'aumento della destra, si può concludere che queste elezioni hanno determinato, rispetto alla situazione del 1968, uno spostamento verso destra in termini di aritmetica parlamentare.

Giuseppe Brunetta